



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE N.31 DEL 3/7/2020

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, NONCHÉ DI UTILIZZO DI QUALSIASI ALTRO MATERIALE PERICOLOSO PER LA SICUREZZA PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DAL 4 LUGLIO AL 30 AGOSTO 2020 E IN ALTRI LUOGHI PER LA FESTA DI SAN MARTINO E SANTA COMASIA

IL SINDACO

Premesso che

- nel periodo estivo Martina Franca e, in modo particolare, il suo centro storico è diventata negli anni sempre più meta di frequentatori e turisti;
- l'alta concentrazione di persone e l'abbandono di contenitori in vetro può determinare rischi per la pubblica incolumità e pregiudicare il decoro dei luoghi in questione;
- nelle giornate 4/5/6 Luglio 2020 si svolgeranno a Martina Franca i festeggiamenti per la festa patronale di San Martino e Santa Comasia, caratterizzati da uno straordinario afflusso di residenti e turisti;
- le aree coinvolte dai festeggiamenti sono: via Recupero, via S. Eligio, Piazza V. Veneto e Piazza Crispi (dove si svolgerà la fiera);

Considerato che si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie di vetro soggette a facili rotture e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento di persone nonché il degrado delle sopraelencate aree urbane;

Ritenuta urgente la necessità, ai fini di cui sopra, di vietare nelle aree sopraindicate la vendita **per asporto** – sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro **anche ove dispensate da distributori automatici**, il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori vitrei;

Considerato che è compito anche dell'Amministrazione Comunale tutelare la civile convivenza e le condizioni di vivibilità delle aree urbane contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

ORDINA

- 1) **Dal giorno 4 luglio 2020 e fino al 30 agosto 2020, dalle ore 21.00 alle ore 7.00**, il divieto di vendita per asporto, **anche ove dispensate da distributori automatici**, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, nelle seguenti aree: **ambo i lati** di via Paisiello, Via

Mercadante, via Rossini, piazza Mario Pagano, via Donizetti, via Pergolesi, via Bellini, Via Mascagni, via Aprile, via Santoro, Corso Italia comprese le aree pubbliche ricadenti all'interno di detto perimetro (Centro Storico);

- 2) dalle ore 17.00 del 4 luglio 2020 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo, dalle ore 17.00 del 5 luglio 2020 fino alle ore 07.00 del giorno successivo, dalle ore 17.00 del 6 luglio 2020 fino alle ore 07.00 del giorno successivo il divieto di vendita, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro su area pubblica, nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, nelle seguenti vie: via Recupero, via S. Eligio, Piazza V. Veneto e Piazza Crispi (dove si svolgerà la fiera);**

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'articolo 7bis.1. del Dlgs 267/2000 "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

A V V I S A

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga trasmesso a

- Prefettura di Taranto
- Questura di Taranto
- Commissariato di PS di Martina Franca
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Martina Franca
- Comando Polizia Locale di Martina Franca
- S.U.A.P. del Comune di Martina Franca

che gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. n. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Francesco Ancona

